

Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda civile, sentenza n. 511 del 4 giugno 2020

FATTO

La controversia trae origine da un verbale con il quale la Unione Comuni Pianura Reggiana ha contestato omissis la violazione dell'articolo 142 comma 8 C.d.S., rilevata tramite autovelox Scout Speed in modalità dinamica.

Omissis ha impugnato il provvedimento avanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla non immediata contestazione, la mancanza di cartelli di preavviso, l'assenza di omologazione e di taratura dello strumento, la violazione delle norme dettate a tutela della riservatezza e del principio di uguaglianza.

Il giudice di prime cure, disattendendo le difese della Polizia Municipale ha annullato il verbale, ritenendo fondato il motivo relativo all'assenza di motivazione in ordine all'omessa contestazione immediata e quello relativo alla mancanza di cartelli di preavviso.

Avverso la sentenza interpone il presente appello l'Unione Comuni Pianura Reggiana, mentre resiste omissis

Non essendo stata richiesta attività istruttoria, la causa è decisa sulla base delle prospettazioni delle parti e della documentazione agli atti

In particolare, a seguito del mutamento del rito ex articolo 4 D.Lgs. n. 150/2011 da parte di questo Giudice, nel frattempo nominato nuovo istruttore, la decisione è resa con le modalità del rito del lavoro ex art. 429 c.p.c., stante il disposto di cui all'articolo 7 D.Lgs. n. 150/2011.

- a) L'appello è infondato, e pertanto va rigettato pur se vanno integrate le argomentazioni utilizzate dal Giudice di Pace circa la mancata motivazione dell'omessa contestazione immediata della violazione.

In proposito, va innanzitutto evidenziato che la contestazione immediata imposta dall'articolo 201 CdS ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa; e la limitazione del diritto di conoscere subito l'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi espressamente indicati nel verbale, conseguendo, altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti procedurali.

Tanto esposto in linea di diritto, si osserva in linea di fatto che, nel caso di specie, risulta per tabulas che il verbale di accertamento ha dato atto che la violazione è stata subito contestata in quanto "rilevata attraverso apparecchiatura omologata la cui contestazione immediata non è necessaria come disposto dell'articolo 201 comma 1-bis lett. e) C.d.S."

Tuttavia, si osserva che il richiamato articolo 201 comma 1-bis legittima la contestazione differita a seguito di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dalla Polizia Stradale, laddove essi "consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".

In sostanza, la contestazione differita è possibile ai sensi della norma invocata in tre diversi casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l'uno all'altro: determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari. Risulta quindi del tutto evidente che il generico richiamo della norma non consente di appurare quale sia la ragione concreta tra le tre astrattamente possibili per la quale la contestazione non stata immediatamente posta in essere.

In sostanza, non è in contestazione la legittima e discrezionale scelta della Pubblica Amministrazione del sistema di rilevazione dell'infrazione, che nel caso di specie è quella dello Scout Speed in modalità dinamica,

ma piuttosto la mancata esplicitazione del motivo per cui la contestazione non è stata effettuata immediatamente.

Quanto, poi all'argomentazione difensiva dell'appellante, secondo la quale la mancata immediata contestazione deriverebbe sostanzialmente dalle caratteristiche dello strumento utilizzato e dalla sostanziale impossibilità di fermare il veicolo nell'immediatezza, trattasi di argomentazione del tutto errata già in linea di fatto.

Infatti, lo Scout Speed è notoriamente un autovelox che rende possibile l'installazione anche all'interno dei veicoli della Polizia e che quindi può operare anche laddove l'automobile della Polizia stessa sia in movimento, e quindi è certamente ben possibile, in linea teorica, contestare la violazione nell'immediatezza.

Anzi, dall'esame degli atti emerge addirittura che il rilevamento è stato eseguito proprio con lo Scout Speed utilizzato in modalità dinamica, cioè con il suo utilizzo sul veicolo in movimento della stessa Polizia Municipale; che il rilevamento, pur se i veicoli marciavano ovviamente in direzione opposta, è avvenuto in avvicinamento e non in un momento successivo al passaggio del veicolo, con la conseguenza che la violazione è stata accertata con fotografia frontale a distanza già prima dell'incrocio tra i veicoli che l'infrazione è stata commessa in un tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, con scarso traffico e in orario diurno di primo pomeriggio, ciò che agevolmente avrebbe reso possibile una contestazione immediata.

Pertanto non solo il verbale non indica le ragioni della mancata contestazione immediata; ma addirittura le tre ragioni astrattamente possibili (determinazione dell'illecito a distanza dal posto di accertamento, impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile ed impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari) sono tutte e tre radicalmente escluse dalla dinamica concreta dell'accertamento così come ricostruito dalla stessa Polizia Municipale.

pronuncia appellata, atteso che non sono state indicate le ragioni poste alla base della mancanza di

- b) in ragione di quanto sopra l'appello va rigettato, con conseguente conferma della contestazione immediata, ciò che comporta l'illegittimità della contestazione stessa, con assorbimento delle ulteriori difese, ivi compresa quella relativa alla mancanza di cartelli di preavviso.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice appellante ed a favore della vittoriosa parte convenuta appellata, tenendo a mente un valore prossimo a quelli minimi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa

Essendo soccombente una pubblica amministrazione non può procedersi alla condanna al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L n. 228/2012, per il caso di impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile: la norma non è infatti applicabile ai giudizi in cui è soccombente la pubblica amministrazione, poiché essa sarebbe contemporaneamente creditrice e debitrice (Cass. n. 993812014).

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti ogni diversa istanza disattesa rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia, n. 286 del 22 marzo 2017;

condanna il Corpo di Unione Comuni Pianura Reggiana a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 230 per compenso oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.